

## LE SENTENZE

## LE SENTENZE

<b>Organo</b>	<b>Cassazione Sezione Quinta Tributaria</b>
<b>Riferimento</b>	<b>8529 – 27 marzo 2019</b>
<b>Dispositivo</b>	
<b>Gli effetti della notifica mediante doppio momento si estendono a tutti gli atti di imposizione tributaria</b>	

### COMPENDIO

L'avviso di rettifica e liquidazione, in tema di classamento, deve avere un contenuto tale da consentire al destinatario **di controllare eventuali errori di calcolo** nell'applicazione dei coefficienti e delle aliquote e deve quindi includere, oltre all'importo del tributo, anche gli ulteriori elementi posti a base dell'imposizione e, in particolare, **i dati di classamento** (*consistenti nell'indicazione della zona censuaria, della categoria, della classe, della consistenza e della rendita*), nonché **specificare le differenze riscontrate** rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa dello stesso, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale successiva fase contenziosa rispetto alle ragioni deducibili dall'ufficio.

*"... Ciò in base al disposto di cui al D.P.R. n. 604 del 1973 (Revisione degli estimi del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano) il cui tenore (sopravvenuto alla rendita di impianto qui invocata dall'amministrazione finanziaria) stabilisce che (art. 7, comma 1): "L'estimo catastale edilizio urbano è ordinato per tariffe d'estimo nei casi di unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria e per rendita catastale, ottenuta con stima diretta, nei casi di unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare".*

*Ora, pur essendosi escluso che il procedimento di "stima diretta" presupponga necessariamente il sopralluogo, potendo invece esso legittimamente avvalersi anche soltanto della valutazione (**purché mirata e specifica**) delle risultanze documentali comunque in possesso dell'amministrazione finanziaria (**Cass. 12743/18; Cass. 3103/15**), resta fermo che di tale procedimento debba darsi congruamente conto nell'atto impositivo basato sulla rendita così stimata.*

*In assenza di ciò, quest'ultimo deve ritenersi **privo di sufficiente motivazione in ordine ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche dell'imposizione stessa**, L. n. 212 del 2000, ex art. 7; con conseguente pregiudizio del diritto di difesa del contribuente. ... "*